

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2633 del 25/05/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche e produzione illuminazione di emergenza ubicato in Via Govoni n. 17, c.a.p. 40066, Comune di Pieve di Cento (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2681 del 24/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche e produzione illuminazione di emergenza ubicato in Via Govoni n. 17, c.a.p. 40066, Comune di Pieve di Cento (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di stampaggio materie plastiche e produzione illuminazione di emergenza sito a Pieve di Cento, in via Govoni n. 17, c.a.p. 40066, a seguito di **modifica sostanziale** della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 249 del 18/01/2019, con scadenza di validità in data 6/2/2034, e rilasciato dal SUAP Reno Galliera con provvedimento prot. n. 7915 del 6/02/2019, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera;
 - b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Proseguimento senza modifiche di comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera;
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae n. 249 del 18/01/2019 e contestualmente richiede al SUAP competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A., C.F. 01245140585, P.IVA 00129330577, con sede legale a Pieve di Cento, in via Govoni n. 17, c.a.p. 40066, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Ettore Lalla, in qualità di procuratore speciale di SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Reno Galliera al prot. 42980 del 03/08/2020 e prot. 43237 del 4/8/2020 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Reno Galliera, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 112855 del 5/8/2020, confluita nella **Pratica Sinadoc 22197/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. Reno Galliera, acquisito il parere del Comune di Pieve di Cento prot n. 6810 del 17/09/2020, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale il proseguimento senza modifiche dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 6657 del 18/1/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA n. 249 del 18/01/2019.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 251,60 come di seguito specificato:

All.A - proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – modifica sostanziale matrice emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C – impatto acustico (nulla dovuto in quanto non fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 21/5/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. ubicato in Via Govoni
n. 17, c.a.p. 40066, Comune di Pieve di Cento (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 56199 del 13/6/2018, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 37094 del 2/7/2018, confermato con il parere prot. 51410 del 23/9/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Allegato A della precedente AUA n. 249 del 18/01/2019 e documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Reno Galliera in data 4/8/2020 e successive eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 22197/2020

Documento redatto in data 21/5/2021

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Prot. n. 51410

Pratica 36035/42980/2020

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Schneider Electric Industrie Italia spa** con sede in Stezzano (BG) in Via Circonvallazione Est n. 1 - P.I. 00129330577

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 03/08/2020, Prot. n. 42980, dal Sig. Massimo Stefani - C.F. STFMSM72E07H282U in qualità di legale rappresentante della ditta **Schneider Electric Industrie Italia spa** con sede in Stezzano (BG) in Via Circonvallazione Est n. 1 - P.I. 00129330577 per lo stabilimento sito nel Comune di Pieve di Cento (BO) in Via G. Govoni n. 17 ove viene esercitata l'attività di stampaggio materie plastiche e produzione lampade per illuminazione di emergenza;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 06/02/2019 prot. n. 7915 con scadenza di validità al 05/02/2034;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Pieve di Cento** che con nota prot n. 6810 del 17/09/2020 (Prot. SUAP n. 50404 del 17/09/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole limitatamente all'aspetto Edilizio Urbanistico e pertanto escludendo ogni valutazione relativa all'effettiva accettabilità degli scarichi stessi.";

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 67387 del 30/12/2019;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 23/09/2020

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 31326/22785/2018 SN

Prot. n. 37094

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Schneider Electric Industrie Italia S.P.A. con sede in Stezzano (BG) Via Circonvallazione Est n. 1 P.I. 00129330577

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 17/04/2018, P.G. n. 22785, e perfezionata formalmente il 26/05/2018 P.G. n. 30232, dal Sig. Valpolicelli Nando - VLPNND57C30H282K in qualità di legale rappresentante della ditta **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.P.A.** con sede in Stezzano (BG) Via Circonvallazione Est n. 1 e stabilimento sito nel Comune di Pieve di Cento, Via G. Govoni , 17;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.LGS. 152/2006);*
- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447;*

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Pieve di Cento:** "favorevole" espresso con nota prot n. 4967 del 7/06/2018;
- **Hera S.P.A.:** "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:
 1. *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*
 2. *lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;*
 3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
 4. *il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



5. *i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fossa Imhoff, degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
6. *le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Govoni, 17 - Pieve di Cento dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi atmosferici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
7. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
8. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
9. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
10. *nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;*
11. *per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.*

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.” espresso con nota prot.n. 56199 del 13/06/2018.

Vista la valutazione di impatto acustico a firma del Dott. Ing. Costantino Gozzi iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova al n. 971/A che documenta il rispetto dei limiti dei valori di sorgente sonora previsti dalla vigente zonizzazione acustica;

- **Visti:**
 - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
 - il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:

- *Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate;*
- *Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art.8 commi 4 o 6 della L.26/10/1995 n.447;*

San Giorgio di Piano, 02/07/2018

Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 13 giugno 2018
Prot. n. 56199

UNIONE RENO GALLIERA

SUAP

Via Fariselli n.4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
unione@pec.renogalliera.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico*

ns. rif. Hera spa Data prot.: 28-05-2018 Num. prot.: 0050833
PA&S numero 62/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Schneider Electric Industrie Italia SpA" - Stampaggio materie
plastiche in Via G. Govoni n.17 - Comune di Pieve di Cento (BO).**

Unione Reno Galliera, SUAP, Pratica n. 31326/22785/2018 SN

Prot. n. 2018/0030326 del 28/05/2018

*Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche da insediamento produttivo.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Volpicelli Nando in qualità di rappresentante legale della Ditta "**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA**" p. IVA 00129330577 con sede legale e insediamento industriale esercente l'attività di stampaggio materie plastiche in VIA G. GOVONI n.17 - Comune di Pieve di Cento (BO);

verificato dalla documentazione pervenuta che:

- l'attività produttiva svolta dalla Ditta "Schneider Electric Industrie Italia SpA" nella sede operativa di Via Govoni, 17 consiste nella produzione di dispositivi per l'illuminazione con attività di stampaggio dei componenti, loro assemblaggio e confezionamento del prodotto finito per la spedizione al cliente, con presenza di n°176 addetti;
- la Ditta convoglia alla pubblica fognatura di Via Govoni, nei punti di Scarico S1 e S2, acque reflue domestiche (servizi igienici); nei punti di Scarico S3, S4, S5, acque meteoriche di dilavamento aree pertinenziali;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della

Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo sulla condotta delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato; opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue presenti (fossa Imhoff, degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- le acque reflue di diversa tipologia e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento produttivo di Via Govoni, 17 - Pieve di Cento dovranno essere raccolti in area protetta dagli eventi atmosferici e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa
comune di Pieve di Cento - via Govoni n° 17**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampaggio materie plastiche e produzione lampade svolta dalla SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa nello stabilimento posto in comune di Pieve di Cento, via Govoni n° 17, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E2 - E3

PROVENIENZA: STAMPAGGIO

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: SALDATURA CIRCUITI

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	2 mg/Nm ³
Stagno	1 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: FINISSAGGIO SMD

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Poiché i collanti sono esenti da formaldeide e in considerazione dei valori di portata e sezione dichiarati i quali non permettono l'effettuazione del campionamento nel rispetto delle norme tecniche di riferimento (UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1:2003) i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, e delle ore di funzionamento dell'impianto validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: ATTREZZERIA

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: SALDATURA CIRCUITI

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.00 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	2 mg/Nm ³
Stagno	1 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	50 mg/Nm ³

In considerazione dei valori di portata e sezione dichiarati i quali non permettono l'effettuazione del campionamento nel rispetto delle norme tecniche di riferimento (UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

1:2003) i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, e delle ore di funzionamento dell'impianto validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E18 - E19

PROVENIENZA: MARCATURA LASER

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

In considerazione dei valori di portata e sezione dichiarati i quali non permettono l'effettuazione del campionamento nel rispetto delle norme tecniche di riferimento (UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1:2003) i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, e delle ore di funzionamento dell'impianto validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONI E14 - E15 – E16 – E17

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI PER RISCALDAMENTO ALIMENTATI A METANO (POTENZIALITA' TERMICA COMPLESSIVA < 3 MW)

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA - 230 KW

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera bb).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M.UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E2, E3, E5, E10.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Reno Galliera in data 4/8/2020 e successive eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 22197/2020

Documento redatto in data 21/5/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA S.p.A. ubicato in Via Govoni n. 17, Comune di Pieve di Cento (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Pieve di Cento / Unione Reno Galliera prot. 37094 del 2/7/2018 per la matrice impatto acustico (si veda Allegato A), confermato da parere prot. 6810 del 17/09/2020 (si veda Allegato A), si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Reno Galliera in data 4/8/2020 e successive eventuali integrazioni.

Pratica Sinadoc 22197/2020

Documento redatto in data 21/5/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.